

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato¹: l'appellante deve indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta. L'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati.

L'appello², di cui al novellato art. 342 c.p.c., va letto nel senso di privilegiare anzitutto un'esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento

¹N.d.R.: per approfondimenti, si veda STILO, [I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014.

² N.d.R.: per ulteriori approfondimenti in dottrina:

-CASCELLA, [Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;

-NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;

-CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

logico-giuridico.

Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste nell'imporre all'appellante l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado.

L'appello³ resta un mezzo di gravame a motivi illimitati.

Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014

...omissis...

Motivi della decisione

§1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e confermato il decreto ingiuntivo n.

³ Per approfondimenti sulla giurisprudenza *post novella*:

- [Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293](#) con [nota](#) di AVENTAGGIATO, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- [Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013](#), Appello filtrato: *la ragionevole probabilità di accoglimento non è fumus boni iuris*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- [Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), Appello filtrato: *domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), Appello filtrato: *ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), Appello filtrato: *l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: *la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato *non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: *non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
- [Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: *bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: *se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;
- [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: *a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;
- [Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: *l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;
- [Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: *dagli specifici motivi alla motivazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

663/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in favore della s.r.l. Laboratorio di Analisi Cliniche "xxxxx" (d'ora in poi Laboratorio di Analisi Cliniche), condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per la Calabria.

§2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, chiedendo di annullarla o riformarla in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti.

§3. Costituendosi, il Laboratorio di Analisi Cliniche ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ed in subordine ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.

§4. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.

§4.1- L'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: <<L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>.

La norma, ad avviso della Corte, pur prestandosi a diverse interpretazioni, **va letta nel senso di privilegiare anzitutto un'esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico, come per lo più già avveniva sulla scorta della normativa previgente** (cfr., ad es., Cass. 29 maggio 2012, n. 8548; Cass. 31 maggio 2011, n. 12032; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).

Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste, come sottolineato da attenta dottrina, nell'imporre all'appellante <<**l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta**>> al giudice di secondo grado, riconnettendosi lo stesso per il resto al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui <<il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono>> (così Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924; cfr. altresì, in tema di specificità dei motivi, ex multis, Cass. 25 maggio 2012, n. 8355; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. I luglio 2009, n. 15468; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).

Infine, con riferimento al requisito di cui al punto 2 dell'art. 342, conformemente ai primi commenti in materia, è da escludere che il legislatore pretenda l'enunciazione di specifici errores in procedendo o in iudicando, esigendo semplicemente che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la

rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate), sicché <<**l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati**>>.

§4.2- Se queste sono le guide-lines interpretative dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, è da osservare che nel caso in esame l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera difforme dall'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.

Ed invero, se dalla lettura dell'atto di appello è evincibile, pur in difetto di un'espressa indicazione in tal senso, che si è inteso impugnare la sentenza per intero, non è tuttavia esplicitato il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, né è specificato il rapporto di causalità tra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite.

§4.3- In specie, l'ASP, a fronte della statuizione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale, si è limitata a dedurre:

(a) che il decreto ingiuntivo notificato, già prodotto in copia dalla controparte all'atto della costituzione, è stato depositato in originale all'udienza del 17 ottobre 2013;

(b) che il Laboratorio di Analisi ha dato atto della tempestività dell'opposizione, menzionando nelle proprie difese la data di ricevimento della notificazione della citazione ex art. 645 c.p.c. (28.09.2010);

(c) che la produzione del decreto ingiuntivo notificato non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, la cui tempestività è desumibile anche aliunde;

(d) che l'inosservanza dell'obbligo di restituire il fascicolo di parte, in precedenza ritirato, non comporta l'improcedibilità dell'azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo (ad ogni modo nella specie riprodotto in appello);

(e) che, superato le <<l'empasse processuale del giudice di prime cure>>, nel merito la questione verte sostanzialmente sulla applicabilità o meno di un <<contratto per l'anno 2008>>, firmato soltanto dal Laboratorio, contratto che non prevede alcun tetto massimo di spesa e di cui è stata eccepita l'assenza di validità, <<valendo tra le medesime parti la previsione di spesa per le prestazioni 2007, valevole in proroga anche per le prestazioni 2008...>>, e rientrando comunque la fattispecie <<nel principio generale di non remunerabilità, recentemente confermato dal Consiglio di Stato che ha dichiarato la legittimità della c.d. opzione zero, nella Regione Calabria, cioè della clausola contrattuale che esclude la remunerazione delle prestazioni extrabudget>>.

Ha concluso quindi chiedendo di <<annullare o riformare la sentenza opposta in accoglimento dei predetti motivi a difesa oppure per quant'altro risultasse conducente in corso di causa>>.

E' allora di tutta evidenza che l'appellante, se ha indicato cosa non va nella sentenza impugnata, non ha però specificato in che termini andrebbe modificata la valutazione operata dal giudice di primo grado né ha individuato tutte le circostanze di fatto da cui deriverebbe il censurato errore di diritto né ancora ha argomentato sulla rilevanza di tale errore sulla correttezza della decisione del caso concreto.

E difatti nell'atto di appello, per un verso, si menziona la sola data di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (28.09.2010) e non anche quella di notifica del medesimo decreto, così non consentendo di percepire con chiarezza il contenuto della censura formulata, e per altro verso, nel richiamare la questione di merito oggetto del giudizio ex art. 645 c.p.c., si chiede semplicemente l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata <<in accoglimento dei ... motivi a difesa oppure per quant'altro risultasse conducente in corso di causa>>, senza riproporre le conclusioni prese in tale giudizio.

In particolare, l'omessa reiterazione di dette conclusioni assume nel caso in esame un rilievo che va al di là del mero dato formale, giacché i motivi di impugnazione non risultano, come già sottolineato, di per sé "conclusivi", mentre l'art. 342 c.p.c. ormai impone, con riguardo a ciascuna statuizione oggetto di doglianza, di indicare le modifiche da apportare alla valutazione del primo giudice e dunque di articolare in termini precisi tutte le conclusioni che si intendono sottoporre al giudice dell'appello.

Non può inoltre sottacersi che di recente la S.C., in una ipotesi in cui la sentenza impugnata aveva -come nella fattispecie- deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, ha affermato che, <<**sebbene l'appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado**>> (Cass. 2 settembre 2013, n. 20064).

Ne discende pertanto che anche sotto tale profilo, avendo l'ASP soltanto fatto cenno alla questione oggetto del giudizio di primo grado, senza neppure chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'impugnazione si rivela inammissibile.

§5. Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado, che vengono liquidate in favore della controparte, come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.

§6. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

p.q.m.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Laboratorio di Analisi Cliniche "xxxx" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 253/13, così provvede:

a) dichiara inammissibile l'appello;

b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi €14.895,67, di cui €4.591,73 per la fase di studio, €2.669,36 per la fase introduttiva ed €7.634,58 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA;

c) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di Appello, in data 8 maggio 2014.

Il consigliere est.

(dr.ssa Antonella Stilo)

Il Presidente

(dr.ssa Marina Moleti)

La Nuova Procedura Civile